

**AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE:**

- APPALTO 41/2022 - CIG 9474788A65 - LOTTO 1 DI 2: NOTIFICA, TRAMITE MESSI, DEI VERBALI E DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE, ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO COMPRENSIVO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE, STAMPA, RENDICONTAZIONE E CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI TUTTI I DOCUMENTI NOTIFICATI;
- APPALTO 42/2022 - CIG 9474806940 - LOTTO 2 DI 2: NOTIFICA TRAMITE MESSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, RECAPITO CON RACCOMANDATA A/R SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE RELATIVI ALLE ENTRATE GESTITE DA DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE COMPRENSIVO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE, STAMPA, RENDICONTAZIONE E CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI TUTTI I DOCUMENTI NOTIFICATI.

Si riportano di seguito in forma anonima i quesiti posti dagli operatori economici e le relative risposte della Stazione Appaltante.

**RISPOSTE QUESITI del 21/11/2022****Domanda 1**

In riferimento alla presente procedura, vista la complessità dell'appalto ... e considerato che la piattaforma Sintel sarà in manutenzione nei due giorni precedenti la scadenza della gara, con la presente siamo a richiedere una proroga dei termini di scadenza.

**Risposta 1**

*È stata approvata la proroga dei termini di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 13/12/2022, con seduta pubblica fissata alle ore 10:00 del giorno 14/12/2022.*

**Domanda 2**

Al fine di poter formulare la nostra migliore offerta, si chiede di avere evidenza dei volumi stimati per la definizione della base d'asta di entrambi i lotti e da considerare per la formulazione dell'offerta suddivisi per:



- atti da notificare tramite servizio di messo notificatore all'interno del Comune di Milano con notifica ai sensi del Codice di Procedura Civile;
- raccomandate A/R da recapitare nel restante territorio nazionale;
- atti cartacei già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione da notificare.

### Risposta 2

*Si riscontra come a seguire.*

#### Lotto 1

*Per ogni anno di esecuzione del servizio i plichi da stampare sono 1.188.000, di cui:*

- 711.000 Atti Giudiziari destinati sul territorio nazionale (all'infuori del Comune di Milano), da affidare per la notifica ad altro soggetto designato dall'Amministrazione,
- 474.000 notifiche da effettuarsi all'interno del Comune di Milano tramite Messo notificatore,
- 3.000 raccomandate A.R. destinate sul territorio nazionale (compreso il Comune di Milano, vedi art. 1.4.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto).

*Per quanto riguarda gli atti stampati ed imbustati dall'Amministrazione, sono state previste 2.500 notifiche all'anno, di cui 1.100 Atti Giudiziari da affidare per la notifica fuori Milano e 1.400 da notificare in Milano a mezzo Messo.*

#### Lotto 2

*Il numero di atti da notificare tramite Messo, come risulta dalla Stima Economica del Servizio, è pari a n. 150.000 per ciascun anno.*

*Il numero di raccomandate A/R da recapitare, come risulta dalla Stima Economica del Servizio, è pari a n. 855.000 (n. atti totale 1.005.000 - n. atti da notificare 150.000) per ciascun anno.*

*Il numero di atti già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione da notificare o recapitare tramite raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1.4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto paragrafo "Preso in carico di atti cartacei, già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione", prevede una quantità massima di n. 5.000 atti/anno.*

## RISPOSTE QUESITI del 30/11/2022

### Domanda 3

Per quanto attiene al Lotto 2 con riferimento agli appositi locali forniti ed attrezzati dall'Appaltatore, qualificati come punti di ritiro, per la gestione del deposito degli atti recapitati su tutto il territorio nazionale, considerato che Poste Italiane, in qualità Fornitore del Servizio Universale, è titolata ex lege ad erogare il servizio di consegna degli atti giudiziari e delle multe del Codice della



Strada nel rispetto degli stringenti obblighi di dettaglio definiti, ad esempio, dalla Delibera 342/14/CONS relativa agli uffici postali, si chiede conferma i criteri relativi alla dislocazione e agli orari di apertura di detti punti di ritiro contenuti nel Capitolato di gara del Lotto 2 alle pagg. 11 e seguenti, debbano intendersi per Poste Italiane relativi alla normativa di dettaglio a cui Poste Italiane è soggetta (tra cui il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 28 giugno 2007 concernente “i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi”, come integrata da Delibera 293/13/CONS il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 recante “criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”, come integrato con la Delibera Agcom 342/14/CONS “Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli Uffici di Poste Italiane” nonché il Contratto di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. pro tempore vigente) e che pertanto possa considerarsi conforme in tema di punti di ritiro quanto già previsto per il Servizio Universale.

### Risposta 3

*Con riferimento ai criteri relativi alla dislocazione e agli orari di apertura dei punti di ritiro contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto - Lotto 2 alle pagg. 10 e seguenti si precisa quanto segue.*

*I punti di ritiro devono essere dislocati sul territorio nazionale, avuto riguardo alla popolazione residente nonché alla superficie territoriale nel rispetto dei criteri indicati dal Capitolato Speciale di Appalto. A questo proposito si precisa che i criteri indicati sono più ampi e meno stringenti di quelli previsti per la gestione del Servizio Universale e indicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 “Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.”. I criteri indicati nel Capitolato Speciale di appalto sono stati mutuati dalla Delibera n. 77/18/CONS “Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” allegato 4 richiamato dall’art. 10 della precitata delibera, dedicato agli obblighi in materia di qualità del servizio dei titolari di licenza individuale speciale. In particolare, fra gli obblighi che i titolari di licenza speciale individuale sono tenuti a rispettare, è prevista la realizzazione e gestione, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, di un adeguato numero di punti di giacenza, per il ritiro della corrispondenza inesitata, nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato allegato 4 il cui elenco è richiesto venga allegato alla domanda per il rilascio della licenza stessa. Si rileva che l’operatore Poste Italiane possiede la licenza individuale speciale che lo abilita a svolgere l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada su tutto il territorio nazionale, come confermato nello stesso corpo del quesito. Si coglie*



*l'occasione per precisare che quanto indicato a pagina 11 del Capitolato Speciale di Appalto secondo capoverso dopo la tabella lettera b) che la seguente caratteristica richiesta "e servite da almeno un mezzo di pubblico trasporto urbano, la cui fermata più vicina sia ad una distanza inferiore a 300 m" deve essere intesa come caratteristica richiesta unicamente per le Case Comunali.*

*Relativamente agli orari di apertura si precisa che quanto indicato a pag. 12 del Capitolato Speciale di Appalto al capoverso secondo deve essere riferito solo alle Case Comunali e pertanto il richiamo ai punti di ritiro deve essere espunto in quanto inserito per mero errore materiale. Il capoverso secondo di pagina 12 deve quindi essere così inteso: "Nelle Case Comunali gestite dall'Appaltatore, il destinatario dell'atto, o il suo delegato, deve poter accedere per non meno di n. 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e non meno di n. 4 ore il sabato, esclusi i giorni festivi, per il ritiro della copia cartacea dell'atto depositato. Il ritiro può avvenire a seguito di identificazione del destinatario con documento di identità in corso di validità, o presentazione di delega con fotocopia del documento di identità del delegante da parte del delegato, a sua volta munito di documento di identità in corso di validità."*

#### **Domanda 4**

Lotto 1 - spedizione di raccomandate A/R:

Si chiede conferma che nella prestazione principale, lì dove si parla di spedizione di raccomandate A/R, debba intendersi incluso il recapito da parte dell'aggiudicatario tramite raccomandate A/R sull'intero territorio nazionale. Se confermato quanto sopra, chiediamo di esplicitare il motivo per cui, come requisito di idoneità, viene richiesta la Licenza Speciale. E perché solo di tipo A2 (ambito regionale), visto che si parla di territorio nazionale.

#### **Risposta 4**

*Per quanto riguarda la spedizione di raccomandate nel territorio nazionale, è necessario precisare che si tratta di mere comunicazioni agli utenti e non di atti giudiziari, al contrario di quanto avviene con la spedizione e notifica dei verbali nel territorio del comune di Milano e per tali comunicazioni non viene richiesto che l'attività venga effettuata direttamente dall'appaltatore ma solo che questi si avvalga di soggetti autorizzati a farlo; coerentemente questo servizio è stato stimato al prezzo fissato dall'AGCOM per il prodotto raccomandata.*

#### **Domanda 5**

Lotto 2 - invii raccomandati A/R:

A pag. 9 del Disciplinare di gara viene descritta la prestazione principale del Lotto



2 come "Servizio di recapito, tramite messi sul territorio del Comune di Milano e tramite raccomandate A/R sull'intero territorio nazionale degli atti tributari e di riscossione delle entrate comunali". Chiediamo conferma che quando si parla di notifica tramite Messo o Raccomandata, gli invii raccomandati sono da intendersi come raccomandate ordinarie e non come di notifiche a mezzo posta ex legge 890/82. La stessa conferma viene richiesta anche per gli invii raccomandati che si riferiscono agli atti già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione da notificare o recapitare tramite raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1.4.2. del Capitolato Speciale d'Appalto paragrafo "Presenza in carico di atti cartacei, già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione". Anche questi gli invii raccomandati sono da intendersi come raccomandate ordinarie? Se confermato quanto sopra chiediamo di esplicitare il motivo per cui, come requisito di idoneità, viene richiesta la Licenza Speciale? E perché solo di tipo A2 (ambito regionale), visto che si parla di territorio nazionale.

#### Risposta 5

*L'oggetto della prestazione principale, specificatamente descritta a pag. 5 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto, prevede due attività distinte. La prima si riferisce al recapito di raccomandate ordinarie in tutto il territorio nazionale, la seconda la notifica tramite messi di atti, prevalentemente atti giudiziari ex legge n. 890/82, sul solo territorio comunale. Tale distinzione fra attività di recapito e notifica rileva anche per gli atti già stampati e imbustati a cura dell'Amministrazione.*

*A fronte della presenza dell'attività di notifica degli atti tributari e di riscossione delle entrate comunali nell'ambito del territorio comunale, viene richiesto il possesso di almeno la Licenza individuale speciale di tipo A2 con valenza regionale.*

*Tale richiesta si basa sui seguenti disposti normativi. L'art. 3, comma 1 del "Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)", approvato con la Delibera N. 77/18/CONS, prevede che lo svolgimento dell'attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada è subordinata al rilascio della licenza speciale individuale. Il medesimo art. 3, al comma 4 specifica poi che "Il rilascio della licenza individuale speciale è richiesto per svolgere anche una sola delle fasi in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, si articola il servizio postale per svolgere l'attività di notificazione di cui all'articolo 2". L'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 26, sopra richiamato, definisce i "servizi postali" come "i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali". L'appalto in oggetto riguarda l'affidamento di tutte le fasi individuate dalla norma, relativamente alla notifica degli atti tributari e di riscossione delle entrate comunali nell'ambito del territorio comunale.*



### Domanda 6

Lotto 1 e lotto 2 - Servizi analoghi:

Si chiede conferma che come servizi analoghi sono inclusi i servizi di notificazione a mezzo posta degli AG e delle contravvenzioni.

#### Risposta 6

*L'esecuzione con buon esito di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi, con riferimento alla sola prestazione principale, può essere documentata attraverso servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e contravvenzioni.*

### Domanda 7

Osservazione in merito alla struttura dei 2 lotti di gara:

La scrivente *omissis* partendo dal presupposto che sia il Lotto 1 che il Lotto 2 prevedono una prestazione principale ed una prestazione secondaria, rileva quanto questa impostazione di gara si discosti dalle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 e nelle LINEE GUIDA N° 16 LINEE GUIDA ANAC-AGCOM PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI tese ad agevolare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento e, nel contempo, promuovere la effettiva liberalizzazione del mercato postale in attuazione dei principi e delle norme a tutela della concorrenza, oltre che degli indirizzi regolatori provenienti dalle Istituzioni europee tesi a garantire la competitività nel mercato di settore. (Determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014). I Sopraccitati documenti Anac in più punti mettono in evidenza che: "le stazioni appaltanti dovrebbero affidare il servizio postale ed i servizi a monte con gara unica a lotti separati, anziché con un unico lotto, composto dai servizi integrati (servizio postale più servizi a monte). Gli appalti dovrebbero essere quindi suddivisi in lotti funzionali, attraverso i quali affidare separatamente i servizi a monte ed a valle del servizio postale, ed in un diverso lotto il servizio postale. Ciò in quanto la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, è da annoverarsi tra i principi dell'affidamento dei contratti pubblici. Anche dal punto di vista tecnico ed economico vi sono ragioni che inducono a ritenere che il servizio postale così come definito dal legislatore sia distinto funzionalmente dagli altri servizi a monte del servizio postale stesso. A conferma di ciò, le attività a monte del servizio postale sono svolte anche da soggetti che non sono attivi nel mercato postale.

- "Le stazioni appaltanti, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dovrebbero affidare i servizi a monte ea valle del servizio postale con appalto separato oppure dovrebbero suddividere, ai sensi dell'articolo 51 del codice dei contratti pubblici, l'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), oppure ancora ripartire in lotti prestazionali di cui all'articolo 3,



comma1, lettera ggggg). A tal fine, la stazione appaltante, in sede di definizione dei lotti, valuta se, in base alle condizioni di mercato (ed eventualmente a seguito di un'indagine preliminare sullo stesso), esistano imprese che possano offrire in modo efficiente servizi a monte e a valle rispetto al servizio postale. (LINEE GUIDA N° 16 LINEE GUIDA ANAC-AGCOM PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI). Le linee guida n°16 affermano inoltre:

- Atteso che la previsione di una suddivisione in lotti differenti si conferma come regola generale, si evidenzia che, invece, la mancata suddivisione in lotti costituisce una deroga alla predetta regola generale. Quindi è possibile derogare soltanto previa adeguata motivazione, in casi limitati e con riferimento a specifiche necessità, quali, ad esempio, l'esistenza di obiettive esigenze di connessione funzionale (unitarietà del servizio postale) che rendano opportuno affidare congiuntamente le prestazioni oggetto del contratto oppure l'inefficienza o l'anti economicità della suddivisione in lotti. La scelta di procedere ad un affidamento integrato (ossia quello che prevede la riunione in un unico lotto dei servizi posti a gara) potrebbe giustificarsi, ad esempio, nei casi in cui, in ragione del valore contenuto del servizio oggetto di affidamento, i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più fornitori annullino i benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti. Codesta Stazione Appaltante ha operato una suddivisione in Lotti che però non risulta funzionale ad agevolare la più ampia partecipazione degli operatori economici, in quanto per entrambi i lotti è prevista la coesistenza di prestazioni (P e S), le quali prevedono rispettivamente lo svolgimento di servizi postali di recapito (P) e di servizi a monte e a valle del recapito (S). È evidente che tale scelta contravviene ai principi di ANAC/AGCOM, e comporta per operatori interessati limiti e difficoltà per dar vita a forme di partecipazione adeguate allo svolgimento dei servizi richiesti, che rientrano in diversi settori di attività. Pertanto, nel rispetto della ferma volontà di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e il pieno dispiegarsi della concorrenza per il mercato, auspichiamo che Codesta Stazione Appaltante prenda atto delle presenti osservazioni e intraprenda le opportune azioni.

#### Risposta 7

*Le linee guida dell'ANAC possono essere distinte in: a) linee guida "vincolanti", in quanto integrano o completano il contenuto normativo del Codice dei contratti, ai fini della sua attuazione; b) linee guida "non vincolanti", in quanto si limitano a fornire indicazioni operative o una mera interpretazione della lettera del Codice dei contratti.*

*La Linee guida n° 16 ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali è una linea guida "non vincolante" in quanto fornisce indicazioni operative ed indirizzi interpretativi alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici riguardo all'affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi postali aventi ad oggetto servizi di corrispondenza.*



*Le linee guida 'non vincolanti' "non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara." in quanto le Linee guida non vincolanti sono uno "strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento "dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti". (CdS n. 6026/2018). L'inosservanza degli indirizzi non vincolanti, pertanto, non inficia di per sé la legittimità della gara.*

*Per quanto riguarda il Lotto 1, le prestazioni oggetto dell'appalto necessitano di una connessione ed integrazione tra i vari servizi tale per cui risulta opportuno e funzionale alle esigenze dell'Amministrazione affidare congiuntamente le prestazioni oggetto del contratto, anche in considerazione dei termini di prescrizione particolarmente brevi (90 gg.) degli atti da notificare e gestire.*

*La scelta operata dall'Amministrazione, per quanto riguarda il lotto 2, è stata dettata dall'analisi degli applicativi in uso per la gestione delle attività di riscossione e incasso della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione che sottendono alle attività oggetto dell'appalto, dall'esistenza di obiettive esigenze di connessione funzionale e di unitarietà del servizio che rendono opportuno affidare congiuntamente le prestazioni oggetto del contratto, dall'organizzazione dell'Ente presso il quale dovrà essere svolto il servizio e non ultimo dall'inefficienza della suddivisione in lotti funzionali, fra servizio di postalizzazione e servizi a valle e a monte, in termini di gestione dell'appalto con più fornitori. Nell'ambito della gara bandita l'accesso alla procedura delle PMI è garantito dalla presenza nell'appalto di una prestazione principale e di una prestazione secondaria, per la quale non sono richiesti requisiti speciali per la partecipazione e che pertanto possono essere svolte anche da soggetti che non sono attivi nel mercato postale. Attraverso l'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese le PMI sono messe nella condizione di poter partecipare alla procedura di gara costituendo un raggruppamento di tipo verticale o misto e consentendo nel contempo di mantenere una unitarietà del contratto che, da un punto di vista tecnico organizzativo e di funzionalità ed efficienza, rappresenta un interesse meritevole di tutela per la stazione appaltante.*

#### **Domanda 8**

In caso di RTI non ancora costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto 14.1 del disciplinare (modello DICH), deve essere presentata separatamente da ogni componente l'RTI oppure deve essere unica a firma congiunta di tutti i componenti?

#### **Risposta 8**



*Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) non ancora costituito, la domanda di partecipazione (modello DICH) deve essere presentata da ciascun componente del R.T.I.. Deve essere altresì presentata una sola volta, a firma congiunta di tutti i componenti del R.T.I., la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 4) DISCIPLINARE DI GARA (allegata al modello DICH) nella quale è da indicare il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante).*

### **Domanda 9**

Si chiede conferma che nell'Offerta economica occorre indicare un'unica percentuale di ribasso che poi sarà applicata alle singole voci di cui all'art 1.5 del capitolato punto 3.

### **Risposta 9**

*Si conferma.*

RISPOSTE QUESITI del 09/12/2022

## **RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 (Domande/Risposte dalla n. 10 alla n. 29):**

### **Domanda 10**

Si chiede conferma che, relativamente alla fase di recapito, la data di presa in carico coincide con la data di affido da parte dello stampatore al recapitista del lotto di invio, e non con la data di invio dei flussi dati verso lo stampatore.

### **Risposta 10**

*Si conferma che la data di presa in carico coincide con la data di affido da parte dello stampatore al recapitista del lotto di invio.*

### **Domanda 11**

Si chiede conferma che saranno considerate le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori come soglia di demarcazione tra regime ordinario e di picco e in caso di regime di picco, tenuto conto del particolare grado di concentrazione temporale e geografica (CAP in "flusso anomalo") si atterrà per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta del servizio postale universale ai sensi della Delibera 600/18/CONS (j+30 dal giorno j di accettazione).

### **Risposta 11**

*No, in realtà non sono previsti CAP in flusso anomalo, essendo il servizio incentrato sulle notifiche all'interno del comune di Milano, quindi rivolto a CAP decisamente omogenei.*



### **Domanda 12**

Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista, nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

#### **Risposta 12**

*Nell'art. 1.4.2. del CSA è spiegato che: "il calendario delle emissioni verrà programmato e concordato tra Amministrazione, Appaltante, Recapitista e FSU, anche in considerazione dell'eventuale concomitanza con festività infrasettimanali".*

### **Domanda 13**

Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l'applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel mese.

#### **Risposta 13**

*No, non è prevista alcuna franchigia e le penali verranno calcolate per ogni singolo atto.*

### **Domanda 14**

Si chiede conferma che, rispetto a quanto riportato a pag. 12 del capitolato ("i corrispettivi per tentativi di notifica a indirizzi inesistenti o formalmente errati non saranno riconosciuti") l'appaltatore potrà rispondere solamente relativamente alla mancata correzione di indirizzi formalmente errati. Rispetto ai tentativi di notifica non andati a buon fine a causa dell'inesistenza dell'indirizzo, vista l'impossibilità - da parte del fornitore - di azzerare ex ante queste casistiche, si chiede conferma che il mancato riconoscimento del corrispettivo non sarà applicato a tale casistica.

#### **Risposta 14**

*Per indirizzo inesistente si intende un codice viario non esistente in toponomastica, quindi una via inesistente. In questo caso non verrà riconosciuto come tale il tentativo di notifica; il tentativo di notifica ad una via presente nel codice viario ma con numerazione errata o inesistente verrà comunque riconosciuto.*



### **Domanda 15**

Rispetto a quanto si legge a pag. 18 del capitolato, ovvero “Per lo stesso motivo, qualora venisse riscontrata una percentuale (riferita alla singola emissione settimanale) di esiti di notifica ai sensi dell’art. 140 C.P.C. pari o superiore al 30% degli atti notificati con esito positivo, verrà applicata una penale pari a € 0,20 per ogni atto eccedente la suddetta percentuale.” si fa presente che la percentuale di esiti di notifica ai sensi dell’art. 140 C.P.C. non è strettamente correlata alla operatività dei messi. Nello specifico, nessuna azione messa in campo nella fase di recapito, può contenere/ridurre questa percentuale relativa a tale esito di notifica. Si chiede quindi conferma che questa penale è frutto di un refuso e che non è previsto alcun tetto massimo per gli esiti di notifica suddetti.

### **Risposta 15**

*Non si tratta di refuso; a giudizio della stazione appaltante una attenta e scrupolosa attività del messo può ridurre drasticamente le notifiche ai sensi dell’art. 140 CpC con significativi vantaggi sia per l’Amministrazione sia per l’Utente.*

### **Domanda 16**

Rispetto a quanto previsto a pag. 19 del capitolato, “L’Appaltatore dovrà completare la notificazione di ogni singolo atto, esclusi i tempi di giacenza previsti dalla normativa vigente, entro la scadenza prevista dell’atto (prescrizione) e comunque entro e non oltre i 25 giorni solari dall’invio dei dati effettuato dall’Amministrazione, ovvero nel termine migliorativo offerto.” Si chiede conferma che il completamento della notificazione sia da intendersi effettuato all’espletamento del tentativo di recapito definitivo (a prescindere dal suo esito).

### **Risposta 16**

*La notificazione si può considerare conclusa quando siano state espletate le attività previste dal CpC, art. 137 e seguenti.*

### **Domanda 17**

Rispetto alla tempistica per la riconsegna degli avvisi di ricevimento descritti nell’art 1.4.2.12 si fa presente che uno SLA a decorrere dalla data di presa in carico fa sì che eventuali penali associate alla singola fase di processo risentirebbero inevitabilmente di ritardi su altre fasi di processo. Si chiede quindi conferma che lo SLA sia da intendersi a partire dalla data di consegna dell’invio.

### **Risposta 17**

*Vedasi risposta al Quesito n° 10.*

### **Domanda 18**



Si fa presente che, al fine di consentire al fornitore di formulare un'offerta economica consapevole, lo SLA di recapito deve essere considerato a partire dalla data di accettazione degli invii stampati e non dalla data di invio dei flussi dati per la stampa. Infatti le due fasi sono da considerarsi disgiunte nel processo logistico; diversamente, non sarebbe possibile stimare alcuna penale in quanto un eventuale ritardo nel recapito potrebbe dipendere da un ritardo nella stampa.

**Risposta 18**

*Vedasi risposta al Quesito n° 10.*

**Domanda 19**

Con riferimento al punto 26 della tabella a pag. 40, si chiede di rimodulare lo SLA a partire dalla data di tentata notifica (sia essa con esito positivo o negativo). Uno SLA che decorre dalla presa in carico, infatti, fa sì che eventuali penali associate alla singola fase di processo risentirebbero inevitabilmente di ritardi su altre fasi di processo.

**Risposta 19**

*No, non è possibile; lo SLA indicato è adeguato all'attività svolta.*

**Domanda 20**

Con riferimento al punto 27 della tabella a pag. 40, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che lo SLA sia a decorrere dalla data di tentata notifica.

**Risposta 20**

*No, non si tratta di un refuso; l'appaltatore riceve dal recapitista le comunicazioni di ritorno relative alla notifica e nel termine indicato deve rendicontare alla Stazione Appaltante.*

**Domanda 21**

Con riferimento al punto 27 della tabella a pag. 40, si fa presente che la fase di ritorno degli oggetti postali segue la stessa operatività della fase di andata: si chiede quindi di allineare i giorni previsti per la restituzione delle comunicazioni di ritorno a quelli indicati per la notifica degli atti.

**Risposta 21**

*In realtà si tratta di 2 attività legate indissolubilmente ma non certo uguali; si conferma lo SLA indicato in Capitolato.*

**Domanda 22**

si chiede di confermare che con riferimento al punto (d) pag. 56 del capitolato, considerato che al fornitore non è noto l'importo oggetto di sanzione, nell'ipotesi nella quale il ritardo abbia determinato la prescrizione / decadenza



della sanzione, ai fini dell'imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all'art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell'importo delle sanzioni in misura ridotta. A tal proposito si chiede di conoscere tal valore medio.

**Risposta 22**

*No, la quantificazione dell'importo del danno verrà resa nota al fornitore al momento della contestazione e sarà calcolata così come indicato nell'art. 3.6.3.*

**Domanda 23**

Relativamente a quanto indicato nel punto (g) a pag. 56 si fa presente che, a fronte di un indirizzo formalmente corretto, il fornitore non è sempre in grado di conoscere a priori l'esistenza effettiva del civico all'indirizzo indicato. Si chiede quindi conferma che il maggior danno non è applicabile in caso di indirizzo sconosciuto/inesistente.

**Risposta 23**

*Si conferma la non applicabilità nel caso di inesistenza del civico, come già risposto al quesito n° 14.*

**Domanda 24**

si chiede di confermare che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante in un tempo non inferiore a 10 giorni lavorativi.

**Risposta 24**

*All'art. 3.6.3 è indicato il termine di 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.*

**Domanda 25**

Relativamente al punto 14 nella tabella a pag. 40 del capitolato, "completamento della notificazione", si chiede conferma che, poiché non è nota al fornitore a priori la scadenza dell'atto, il rispetto delle tempistiche deve essere garantito solo in relazione ai 25 giorni solari dichiarati.

**Risposta 25**

*La scadenza dell'atto è nota al fornitore, essendo presente nel flusso informatico la data dalla quale decorre tale termine; è comunque pari o successivo ai 25 giorni solari dalla consegna dell'atto.*

**Domanda 26**



Con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara a pag.10, si chiede se possa ritenersi conforme alle esigenze della SA la trasmissione di un facsimile della denuncia sporta alle Autorità Competenti, in cui siano omessi i dati personali del personale dei dipendenti di Poste Italiane; ciò ai sensi dell'art.5 del GDPR che prescrive che il trattamento sia effettuato rispettando i principi di necessità, pertinenza e non di eccedenza.

**Risposta 26**

*Premesso che nella pagina citata non sono presenti riferimenti inerenti il quesito posto, la denuncia presentata alle Autorità deve essere trasmessa in forma integrale alla stazione appaltante; anche per consentire di valutare, in caso di reiterate recidive da parte del medesimo attore, la sua idoneità allo svolgimento del servizio di notifica affidatogli.*

**Domanda 27**

Relativamente alla possibilità di effettuare controlli, si chiede conferma che l'eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.

**Risposta 27**

*Il campione di riferimento verrà selezionato dalla Stazione Appaltante in modo tale che venga garantita l'affidabilità dei risultati.*

**Domanda 28**

Con riferimento alle penali ai punti 21-22 della tabella a pag. 53, si chiede di confermare che le penali previste siano mutuamente esclusive in quanto in caso contrario, in caso di ritardo nella rendicontazione, si avrebbe per lo stesso esito, una duplicazione di penali.

**Risposta 28**

*Si conferma.*

**Domanda 29**

Relativamente alle casistiche descritte nell'art. 3.6.2 del Capitolato e individuate con le lettere I, K, L, M e N, si fa presente che i ritardi menzionati non possono comportare l'inesigibilità del credito. Si chiede, quindi, conferma che trattasi di un refuso e che le casistiche menzionate non comportano il risarcimento del maggior danno.

**Risposta 29**

*No, non si tratta di refuso; la mancanza della documentazione indicata, se richiesta in sede di contenzioso comporta la soccombenza e la conseguente inesigibilità del credito; in questi casi sarà quindi diritto*



*dell'Amministrazione richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.*

## **RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 (Domande/Risposte dalla n. 30 alla n. 42):**

### **Domanda 30**

Si chiede conferma che il primo tentativo di notifica dovrà essere effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla accettazione da parte del recapitista.

#### **Risposta 30**

*L'art. 1.4.2 definisce tutte le attività e tempistiche delle azioni che devono essere svolte prima del recapito di seguito brevemente elencate:*

- *presa in carico dei flussi di stampa contenenti i dati dei contribuenti/debitori destinatari degli atti, generati dai sistemi gestionali dell'Amministrazione;*
- *presa in carico degli atti cartacei da notificare/recapitare*
- *presa in carico dei modelli da utilizzare per la personalizzazione degli atti;*
- *verifica dei dati del destinatario e normalizzazione degli indirizzi di recapito;*
- *composizione, personalizzazione e verifica grafica degli atti da materializzare;*
- *stampa e imbustamento degli atti con produzione di un plico idoneo alla notifica tramite Messo o Raccomandata.*

*Il primo tentativo di notifica dell'atto è previsto entro 7 giorni lavorativi dalla data di presa in carico da intendersi dalla presa in carico a valle della conclusione delle attività preliminari alla notifica ovvero della presa in carico degli atti stampati e imbustati.*

### **Domanda 31**

Si chiede conferma che saranno considerate le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori come soglia di demarcazione tra regime ordinario e di picco e in caso di regime di picco, tenuto conto del particolare grado di concentrazione temporale e geografica (CAP in "flusso anomalo") si atterrà per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta del servizio postale universale ai sensi della Delibera 600/18/CONS (j+30 dal giorno j di accettazione).

#### **Risposta 31**

*Gli SLA di servizio (service level agreement), ai quali l'aggiudicatario dovrà attenersi nello svolgimento del servizio, sono indicati all'art. 1.7 del Capitolato Speciale di Appalto. Le emissioni "di picco" sono definite all'art. 1.4.1 nel capoverso "Programmazione delle quantità mensili di atti da notificare/recapitare". Si considerano emissioni "di picco" le emissioni di*



*dimensione superiore del 100% alla media mensile del trimestre precedente, in questo caso i termini di esecuzione delle attività di notificazione/recapito e rendicontazione degli esiti sono aumentati di 10 giorni lavorativi. Ai fini dell'esecuzione dell'appalto non rilevano i contenuti delle Carte dei Servizi dei singoli Operatori Economici concorrenti né quanto riportato nella Carta del servizio postale universale.*

### **Domanda 32**

Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l'applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel mese.

### **Risposta 32**

*Come indicato all'art. 3.6 del Capitolato Speciale di Appalto le penali potranno essere applicate sul singolo flusso o sul singolo atto a seconda della tipologia della penale. Non è prevista una applicazione delle penali su base mensile così come non è prevista alcuna franchigia.*

### **Domanda 33**

Rispetto a quanto si legge a pag. 7 del capitolato, ovvero "Per lo stesso motivo, qualora venisse riscontrata una percentuale (riferita alla singola emissione settimanale) di esiti di notifica ai sensi dell'art. 140 C.P.C. pari o superiore al 30% degli atti notificati con esito positivo, verrà applicata una penale pari a € 0,01 per ogni atto eccedente la suddetta percentuale." si fa presente che la percentuale di esiti di notifica ai sensi dell'art. 140 C.P.C. non è strettamente correlata alla operatività dei messi. Nello specifico, nessuna azione messa in campo nella fase di recapito, può contenere/ridurre questa percentuale relativa a tale esito di notifica. Si chiede quindi conferma che questa penale è frutto di un refuso e che non è previsto alcun tetto massimo per gli esiti di notifica suddetti.

### **Risposta 33**

*Si conferma quanto indicato a pagina 7 del Capitolato Speciale di Appalto e la relativa penale n. 14 di cui all'art. 3.6 del Capitolato Speciale di Appalto.*



#### **Domanda 34**

Al fine di rendere consapevole l'offerta economica del Fornitore, si richiede se possa ritenersi congruo una condivisione e preventiva programmazione delle spedizioni con il Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

#### **Risposta 34**

*La programmazione delle quantità di atti da notificare/recapitare è regolata all'art. 1.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto che prevede una programmazione trimestrale anticipata indicativa delle emissioni. Nel caso di emissioni "di picco", e cioè emissioni di dimensione superiore del 100% alla media mensile del trimestre precedente, i termini di esecuzione delle attività di notificazione/recapito e rendicontazione degli esiti sono aumentati di 10 giorni lavorativi.*

#### **Domanda 35**

Con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara a pag.10, si chiede se possa ritenersi conforme alle esigenze della SA la trasmissione di un facsimile della denuncia sporta alle Autorità Competenti, in cui siano omessi i dati personali del personale dei dipendenti di Poste Italiane; ciò ai sensi dell'art.5 del GDPR che prescrive che il trattamento sia effettuato rispettando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

#### **Risposta 35**

*L'art. 1.4.1 prevede in caso di furto, smarrimento e deterioramento di atti l'obbligo per l'appaltatore di produrre, entro 3 gg solari, nel caso di furto e smarrimento la denuncia alle autorità competenti, nella quale dovranno essere analiticamente riportati i riferimenti degli atti oggetto di furto/smarrimento, o, nel caso di deterioramento, una relazione con una circostanziata e chiara rappresentazione dei fatti. In caso di denuncia per furto e smarrimento deve essere fornita copia della denuncia, eventualmente potranno essere anonimizzati i dati dei denunciati qualora codesto operatore ritenga tale operazione necessaria. Non potrà essere accettata la trasmissione di un facsimile della denuncia da presentarsi alle Autorità.*

#### **Domanda 36**

Con riferimento a quanto riportato a pag. 10, si chiede conferma che i 5 giorni lavorativi siano da intendersi per l'espletamento delle attività di rendicontazione dell'evento di furto e smarrimento.

#### **Risposta 36**



*I 5 giorni lavorativi dalla denuncia in caso di furto o smarrimento o dalla trasmissione della relazione all'Amministrazione in caso di deterioramento, indicati a pag 10 del Capitolato Speciale di Appalto costituisce il termine entro il quale gli atti rubati, smarriti o deteriorati devono essere notificati o recapitati.*

### **Domanda 37**

Relativamente alla possibilità di effettuare controlli, si chiede conferma che l'eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.

#### **Risposta 37**

*L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. Le verifiche sulle modalità di esecuzione, che avranno a oggetto sia le immagini digitalizzate che la documentazione cartacea afferente il procedimento di notifica/recapito, verrà adottato il metodo di controllo "a campione". Il campione sarà selezionato dalla Stazione appaltante.*

### **Domanda 38**

Si chiede conferma, relativamente a quanto riportato a pag. 16 del capitolato, che le relate di notificazioni/cartoline di ritorno dovranno essere restituite all'amministrazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di tentata notifica/recapito.

#### **Risposta 38**

*L'art. 1.4.2 pag. 16 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che l'Appaltatore fornisca la rendicontazione delle notificazioni eseguite (con esito positivo o con esito negativo definitivo) del ritiro degli atti e della compiuta giacenza entro 15 giorni solari dalla data di esecuzione della notifica o della tentata notifica con esito negativo definitivo e dalla data della compiuta giacenza, utilizzando i flussi informatici di cui all'Allegato Tecnico A.*

*Nel flusso informatico dovranno essere riportati, i dati relativi alla notifica/recapito (data, modalità di notificazione seguita), il numero e la data di invio dell'eventuale raccomandata CAN o CAD, nonché tutte le immagini digitalizzate degli atti afferenti alla notifica (relata, CAN/CAD, ricevuta di ritorno della CAD). Il flusso informatico dovrà riportare altresì la data dell'eventuale secondo tentativo di consegna, e l'eventuale data di deposito equivalente alla legale conoscenza dell'atto, in base alla normativa vigente.*

*L'archiviazione fisica e la conservazione degli atti e dei documenti connessi con i procedimenti di notificazione e recapito, è a carico*



*dell'appaltatore utilizzando locali in propria disponibilità, idonei e appositamente destinati alla funzione di archiviazione e conservazione.*

*Su richiesta dell'Amministrazione, in caso di necessità di produzione in contenzioso di documentazione in originale, l'Appaltatore dovrà fornire entro 10 giorni solari gli originali delle relazioni di notificazione/cartoline di avviso ricevimento e delle comunicazioni postali connesse alla notificazione (C.A.N. e C.A.D.). La consegna degli originali è effettuata presso la sede dell'Amministrazione.*

### **Domanda 39**

Si chiede di confermare che, considerato che al fornitore non è noto l'importo oggetto di sanzione, nell'ipotesi nella quale il ritardo abbia determinato la prescrizione / decadenza della sanzione, ai fini dell'imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all'art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell'importo delle sanzioni. A tal proposito si chiede di conoscere tal valore medio.

#### **Risposta 39**

*L'art. 3.6 del Capitolato Speciale di Appalto penale n. 10 prevede che in caso di ritardo, in ciascuna fase del processo, che comporti la prescrizione o l'inesigibilità del credito, si applichi una penale pari all'importo del credito prescritto/inesigibile in conformità con il disposto dell'art. 1225 c.c.*

### **Domanda 40**

Si chiede conferma che le penali applicate per atto e per giorno di ritardo siano da intendersi fino ad un massimo del valore dell'invio stesso.

#### **Risposta 40**

*Come previsto dall'art. 3.6, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto le penali non potranno esser complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Non sussiste alcun limite massimo di valore per singolo invio.*

### **Domanda 41**

si chiede di confermare che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante in un tempo non inferiore a 10 giorni lavorativi.

#### **Risposta 41**

*Così come indicato all'art. 3.6 del Capitolato Speciale di Appalto l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.*



#### **Domanda 42**

Con riferimento all'invio di raccomandate A/R si chiede di conoscere qual è la quota spedita sul Comune di Milano e quale la quota da notificare sul restante territorio nazionale.

#### **Risposta 42**

*Rispetto a n. 1.005.000 atti totali quantificati nella stima, diminuiti di n. 150.000 riferiti alle notifiche sul territorio comunale, in base ai dati storici il 62% dei recapiti avviene su territorio comunale mentre il 38% avviene sul restante territorio nazionale.*

\*\*\*

#### **Domanda 43**

Vista la complessità della gara, che prevede Prestazioni principali e secondarie, per cui si rende necessaria la partecipazione in RTI, e vista la festività ..., si chiede di posticipare di un periodo ragionevole la scadenza per la presentazione delle offerte.

#### **Risposta 43**

*È stata approvata l'ulteriore proroga dei termini di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 22/12/2022, con seduta pubblica fissata alle ore 10:00 del giorno 23/12/2022.*

#### **Domanda 44**

Con riferimento alla modalità di fatturazione (in particolare per il lotto1) si chiede di confermare che la fatturazione mensile, come previsto al paragrafo 4.3 del CSA, sia da effettuarsi:

- sia per i lotti di affido (e relativi atti notificati) per i quali siano state completate le lavorazioni previste al paragrafo 1.4.2.
- come per i lotti di affido per i quali siano presenti atti le cui prestazioni come descritte al paragrafo 1.4.2 non siano state completamente adempiute ma per i quali siano scaduti i termini previsti al paragrafo 3.6.3 lettera B (100gg); in questo caso e per i soli atti le cui prestazioni non siano state completate nei termini, ai sensi di quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo 1.4.1.1, il servizio verrà considerato non reso e pertanto il corrispettivo relativo a tali atti escluso della fatturazione da emettere.

#### **Risposta 44**

*Relativamente al lotto 1, al punto 2 dell'art. 4.3 è spiegato chiaramente che le fatture dovranno essere precedute da un report che consenta la loro verifica, sia per quanto riguarda l'attività completata regolarmente sia*



*per quanto riguarda il servizio non reso nei termini. L'eventuale servizio non reso ma presente in fattura sarà stornato dall'importo del certificato di pagamento.*

#### **Domanda 45**

In considerazione del fatto che non esiste più l'accreditamento presso AgID, se non l'iscrizione non obbligatoria al marketplace, si chiede alla SA conferma che, per il servizio di Conservazione a Norma, la partecipazione sia aperta a fornitori che rispettino comunque pienamente le Linee guida possedendo i requisiti previsti dal Regolamento.

#### **Risposta 45**

*Si conferma.*

#### **Domanda 46**

##### **Lotto 2:**

a. Con riferimento a quanto previsto all' art. 1.4.1 del Capitolato del Lotto 2 pag. 8 e 9 "Procedimento di recapito sul territorio nazionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento" si fa presente che viene nuovamente descritto il processo operativo proprio del servizio di Messo Notificatore e non di Raccomandata. Si chiede pertanto conferma, che il paragrafo sia un refuso con attività non inerenti al processo proprio della Raccomandata (a titolo di esempio non esaustivo le attività descritte proprie del servizio Messo: gestione 139 e 140, Casa Comunale, Verifiche Anagrafiche, avviso di deposito immesso in cassetta o affisso sulla porta in busta chiusa e sigillata).

b. Con riferimento a quanto previsto all'art. 1.4.1 del Capitolato del Lotto 2 pag. 9 "Interruzione e sospensione/ripresa dell'attività di notifica/recapito", si chiede conferma che possa essere ritenuto congruo un servizio che preveda che tale possibilità possa essere esercitata solo prima della data di Accettazione da parte del Recapitista (dove per data di Accettazione s'intende la data di immissione nel circuito postale di notifica/recapito).

#### **Risposta 46**

*a. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1.4.1 paragrafo "Procedimento di recapito sul territorio nazionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento" si rileva che la descrizione del processo è diversa da quella prevista nel paragrafo "Procedimento di notificazione". Si conferma quanto indicato all'art. 1.4.1 paragrafo "Procedimento di recapito sul territorio nazionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento".*

*b. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1.4.1 paragrafo "Interruzione e sospensione/ripresa dell'attività di notifica/recapito" si precisa che la*



*sospensione/interruzione può avvenire in qualsiasi momento del processo.*

#### **Domanda 47**

Con riferimento al processo di recapito tramite Raccomandata A/R per i tributi del Lotto 2, si chiede cortesemente conferma che non è richiesto il secondo tentativo di consegna in caso di assenza del destinatario o di persona autorizzata in occasione del primo tentativo.

#### **Risposta 47**

*Si conferma quanto indicato all'art. 1.4.1 paragrafo "Procedimento di recapito sul territorio nazionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento" che prevede un primo tentativo di recapito dell'atto entro 7 giorni lavorativi dalla data di presa in carico e, laddove necessario, un eventuale secondo tentativo, (prima del deposito del piego presso l'ufficio) entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esito negativo del primo tentativo.*

#### **Domanda 48**

Con riferimento a quanto previsto nella tabella art. 3.6.2 del Capitolato Lotto 1 lettera M dove si fa riferimento alla notifica attraverso Atti Giudiziari, si precisa che la notifica/recapito degli Atti Giudiziari è fuori perimetro di gara, pertanto si chiede di confermare che trattasi di refuso.

#### **Risposta 48**

*Non si tratta di refuso; il servizio è previsto all'art. 1.4.1.3 punti 10 e 11; vero è che riguarda solo un limitato numero di atti, praticamente ininfluyente rispetto ai volumi trattati.*

#### **Domanda 49**

Con riferimento a quanto previsto nella tabella art. 3.6.2 del Capitolato Lotto 1 lettera J si chiede di specificare (attraverso alcuni esempi) cosa si intende con "errore nell'attestazione dell'esito di recapito che possa comportare l'inesigibilità del credito".

#### **Risposta 49**

*Un esempio potrebbe essere la comunicazione da parte del postalizzatore di una notifica in modalità differente da quella risultante, come una notifica segnalata come direttamente a mani del destinatario (138 CpC) ma in realtà effettuata tramite un addetto alla casa (139 CpC), oppure una notifica effettuata con deposito alla casa comunale per destinatario in irreperibilità assoluta (143 CpC) per poi scoprire che il destinatario vi risiede regolarmente e ha ricevuto personalmente allo stesso indirizzo altri atti a breve distanza temporale.*

**Domanda 50**

Con riferimento al Capitolato del Lotto 1 si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), sarà prevista una franchigia del 2% sui livelli di servizio erogati.

**Risposta 50**

*Vedasi risposta al Quesito n° 13.*

**Domanda 51**

Con riferimento al Capitolato del Lotto 2 si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), sarà prevista una franchigia del 2% sui livelli di servizio erogati.

**Risposta 51**

*Come già indicato nella risposta n. 32 il Capitolato Speciale di Appalto non prevede alcuna franchigia sui livelli di servizio e conseguentemente sull'applicazione delle relative penali.*

**Il Dirigente dell'Unità Appalti Beni e Servizi II  
Dott. Roberto Castellini  
(firmato digitalmente)**